

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4434

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 14 dicembre 1989 (Stampato n. 1970)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

(MISASI)

Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 dicembre 1989*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949,

come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 80 miliardi per il 1989 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1995.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per l'anno 1989 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1990-1992, si provvede quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526 », e quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.